



Agli iscritti FABI  
delle BCC e delle Società  
del G.B.C. Cassa Centrale Banca

## TICKET PASTO: LE NOVITÀ CHE DECORRONO DAL 1° OTTOBRE

Nelle mattinate di venerdì 8 e lunedì 11 settembre si è riunito il "tavolo tecnico", datoriale e sindacale, al fine di declinare puntualmente quanto previsto dall'accordo sottoscritto in data 1° giugno 2023 in tema di "**Ticket pasto**" a valere per tutte le aziende/BCC del Gruppo.

Di seguito si riportano i dettagli di quanto verrà applicato a partire dal prossimo 1° ottobre:

### **VALORE FACCIALE DEL TICKET PASTO ELETTRONICO**

8 euro (gli importi di maggior favore esistenti presso le singole Aziende/Bcc sono salvaguardati).

Non sono più previsti i ticket cartacei per il notevole carico fiscale collegato, salvo esigenze particolari che vanno condivise fra azienda e lavoratore.

### **FULL TIME**

il ticket pasto viene corrisposto al personale a tempo pieno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con prestazione di **almeno 5 ore giornaliere**.

Nel caso di prestazione lavorativa in giornate non lavorative (sabato, domenica e festivi) è riconosciuto il ticket pasto a 8 euro (a condizione che abbia lavorato almeno 5 ore nella giornata).

### **PART TIME**

- **ORIZZONTALE CON ORARIO DI LAVORO CONVENZIONALE UGUALE O SUPERIORE A 5 ORE GIORNALIERE:**

Ticket pasto elettronico con valore pari al full time, per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con prestazione di **almeno 5 ore giornaliere**.

- **ORIZZONTALE CON ORARIO DI LAVORO CONVENZIONALE INFERIORE A 5 ORE GIORNALIERE:**  
ticket pasto elettronico di importo riproporzionato alla prestazione di lavoro convenuta e non all'orario effettivamente svolto.  
In questo caso, l'erogazione è legata alla sola presenza giornaliera.

- **MISTO:** il valore del ticket dipende dal numero di ore lavorate nella giornata.  
**Ore lavorate superiori alle 5:** ticket pasto elettronico pari al full time.  
**Ore lavorate inferiori alle 5:** importo facciale ticket pasto elettronico riproporzionato rispetto alla percentuale di lavoro nella giornata ed erogazione legata alla presenza giornaliera.

- **VERTICALE:**  
**Ore lavorate superiori alle 5:** ticket pasto elettronico a 8 euro.  
**Ore lavorate inferiori alle 5:** importo facciale ticket pasto elettronico riproporzionato rispetto alla percentuale di lavoro nella giornata ed erogazione legata alla presenza giornaliera.



Nel caso di prestazione lavorativa in giornate non lavorative (sabato, domenica e festivi) è riconosciuto il ticket pasto a 8 euro (a condizione che abbia lavorato almeno 5 ore nella giornata).

### **MATERNITÀ, PATERNITÀ E PERMESSI L. 104**

Il ticket pasto viene riconosciuto in caso di congedo obbligatorio (maternità e paternità). La maternità a rischio rientra nella maternità obbligatoria mentre non spetta per il periodo di congedo facoltativo.

Il ticket pasto spetta anche a chi usufruisce di permessi previsti dalla legge 104/92.

I permessi giornalieri (c.d. allattamento) non si considerano ai fini del calcolo della prestazione lavorativa ai fini di riconoscimento del ticket.

**Così come indicato nell'accordo sottoscritto lo scorso 1° giugno, le modalità di erogazione del ticket sopra specificate sostituiscono quelle previgenti. Rimangono in essere solo con riferimento agli importi superiori ad 8 euro.**

### **NOVITÀ IN TEMA DI WELFARE**

L'accordo sottoscritto il 1° giugno ha previsto il riconoscimento di una somma di 225 euro annui, a favore di tutti i Dipendenti delle BCC/Aziende del Gruppo Cassa Centrale, da destinare al welfare a decorrere dal 1° ottobre 2023.

I Lavoratori che intendono rinunciare dovranno comunicarlo alla Banca entro il 30 settembre compilando un apposito modulo che verrà inviato da ogni Bcc/Azienda a tutti i Lavoratori.

**Rinunciando a detti 225 euro di welfare il valore facciale del ticket pasto elettronico verrà adeguato all'importo massimo di 9 euro.**

Sempre entro il 30 settembre 2023, e a valere per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023 e per tutto il 2024, tutti i Lavoratori potranno scegliere di destinare:

- il valore facciale del ticket pasto, eccedente gli 8 euro, al Fondo Pensione;
- l'intero valore facciale del ticket pasto al Fondo Pensione;
- il valore facciale del ticket pasto, eccedente gli 8 euro, in busta paga;
- l'intero valore facciale del ticket pasto, in busta paga.

In questi casi, l'importo destinato sarà corrispondente al "costo azienda" che di fatto si tradurrà in una decurtazione:

- del 10% del valore facciale nel caso di versamento al Fondo Pensione e
- del 20% nel caso di liquidazione dell'importo lordo in busta paga.

Tale scelta potrà essere modificata ogni anno entro il mese di novembre.

Trento, 11 settembre 2023

**Il Coordinamento Nazionale FABI Gruppo CCB**

